



Senato della Repubblica VII Commissione - Istruzione Pubblica, Beni Culturali Roma - 16 febbraio 2017

Memoria della Associazione CDP – Coordinamento Docenti Precari depositata in occasione dell'Audizione sugli Schemi di Decreti Legislativi di cui all'art. 1, comma 181, lettere da b) a i) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, adottati in prima deliberazione dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 gennaio 2017.

Esame atti nn. 377, 378, 379, 384



Atto n. 377

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria. L'assorbimento del precariato scolastico è la base della riforma denominata "Buona Scuola" e convertita in L. 107/2015. Purtroppo la stratificazione del precariato nel comparto scolastico è molto articolata a seguito della mancanza, negli ultimi 15 anni, di una scansione regolare delle procedure concorsuali per il reclutamento degli insegnanti. Allo stato attuale migliaia di docenti abilitati attraverso corsi universitari (TFA e PAS) del tutto simili alle desuete SSIS, hanno dovuto sostenere un concorso dopo anni di insegnamento con merito e percorsi abilitanti selettivi. Se da una parte il concorso scuola 2016 è stato bandito nonostante la forte opposizione dei precari, è doveroso interrogarsi sul dopo concorso: gli insegnanti abilitati di Stato che continuano, da precari, ad essere assunti come supplenti sui medesimi posti per cui il concorso 2016 li ha esclusi, devono assolutamente essere tutelati.

TEMPI: La proposta che sottoponiamo alla vostra attenzione prevede di gestire una fase transitoria di 2-3 anni nella quale sarà possibile selezionare in maniera oggettiva tutti questi docenti e in particolare quelli della scuola secondaria di primo e secondo grado, già abbondantemente vagliati nei percorsi abilitanti. Chiediamo quindi che già dal prossimo anno scolastico si possa procedere all'immissione in ruolo per tutte quelle classi di concorso con GaE e GM esaurite.

STRUMENTI: Creando un'opportuna graduatoria tra gli abilitati, (attribuzione di un congruo punteggio al voto di abilitazione, tipo di abilitazione TFA, PAS e ad altri titoli certificanti esperienze spendibili in ambito professionale) o impiegando le Graduatorie di Istituto già esistenti, eventualmente dopo la rimozione del vincolo di 20 scuole, i docenti scaglionati potranno accedere alle cattedre vacanti e disponibili in forma di supplenza, come avviene già oggi.

PROVE: Durante l'anno di supplenza, saranno, in itinere, valutate le competenze del docente quanto a capacità di gestione del gruppo classe, grado di aggiornamento, conoscenza di una lingua straniera per il CLIL, competenze informatiche, capacità di relazione all'interno degli organi collegiali, etc. mediante l'affiancamento di un docente tutor esperto, in servizio da almeno 5 anni.

Il sistema potrebbe ricalcare quanto già previsto per la formazione iniziale dei neoassunti, con l'utilizzo prevalente del laboratorio didattico quale strumento privilegiato di apprendimento e valutazione. La piattaforma informatica in uso all'INDIRE è già esistente, e andrebbe solo adattata.

<u>VALUTAZIONE</u>: La valutazione da parte del neo-costituito comitato di valutazione stabilirà un punteggio che al termine dell'anno di prova dovrà essere sommato al punteggio attribuito alla discussione di un elaborato finale su un caso concreto di classe.



ESAME FINALE: Il candidato che superi un punteggio stabilito, sommando il punteggio in itinere e quello della prova finale, potrà ricevere idoneità concorsuale e quindi entrare in ruolo sulla cattedra da lui occupata, assolvendo anche l'obbligo dell'anno di formazione e prova.

<u>VANTAGGI</u>: Tutto questo da un lato garantirebbe ai docenti una forma di selezione orientata alla qualità dell'insegnamento e dall'altro, garantirebbe agli allievi la continuità didattica.

Sarebbe inoltre in linea con il comma 131 della Legge 107/2015 circa la reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi su posto vacante e disponibile a partire dal 1 settembre 2016.

Non costituirebbe obbligo di assunzione per l'Amministrazione Pubblica. Infine, non si creerebbero ingorghi nella gestione degli Uffici Scolastici Regionali, perché il personale sarebbe convocato secondo le modalità consuete, si eviterebbe il protrarsi per mesi delle procedure concorsuali oltre che l'avvicendamento di presidenti e commissari, inesauribile fonte di contenzioso.

<u>NUMERI:</u> Il numero dei posti disponibili per la scuola secondaria in rapporto agli attuali abilitati presenti nelle Graduatorie di Istituto consentono di prevedere una forma di selezione di tutti i docenti nell'arco di un triennio. Infatti, dall'incrocio dei dati disponibili presso gli Uffici Scolastici Provinciali risulta che il numero degli insegnanti abilitati nella scuola secondaria, nell'ordine delle 25-30.000 unità, è nettamente inferiore al numero di supplenze annuali assegnate negli ultimi anni scolastici (costantemente sopra le 50.000 unità). Inoltre, nei prossimi anni assisteremo a un'accelerazione nel numero dei pensionamenti per l'entrata a regime della Legge Fornero.

<u>DELEGA AL GOVERNO</u>: Il raccordo con l'entrata a regime della nuova formazione iniziale e reclutamento di cui allo schema di decreto n. 377 in discussione presso questa Commissione è inessenziale, vista la perfetta compatibilità di quanto proposto con il terzo anno del triennio formativo previsto per i vincitori di concorso con laurea magistrale dall'A.S. 2020/21 in poi.

<u>CONCLUSIONI</u>: Riteniamo che un tale sistema di reclutamento potrebbe garantire a tutti gli abilitati la possibilità di dimostrare fattivamente le proprie capacità di docenza. Sarebbe altamente meritocratico e costituirebbe un taglio netto con il passato, un passato frequentemente caratterizzato da concorsi cabalistici e da quiz improbabili, che troppo spesso hanno portato in cattedra docenti baciati dalla fortuna o macchine enciclopediche dalle scarse capacità didattiche, relazionali e pedagogiche.

NOTA BENE: in subordine a quanto sopra descritto, qualora sia bandito un nuovo concorso per titoli ed esami, sebbene in regime agevolato di transizione verso il nuovo reclutamento ex articolo 17, questo Coordinamento nell'interesse dell'Amministrazione stessa sottolinea la necessità di predisporre forme di garanzia per gli abilitati di Stato da normare all'interno di appositi decreti ministeriali, quali ad esempio l'obbligo per gli uffici periferici di coprire tutti i posti messi a concorso e l'obbligo di coordinamento delle commissioni in relazione al rapporto candidati/posti disponibili. Inoltre, dovranno essere impiegati gli strumenti matematico/statistici in uso ad esempio all'INVALSI volti a isolare e correggere eventuali anomalie nei tassi di bocciatura.



Atto n. 378

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (articolo1, commi 180, 181, let. c) e 182 della legge 13/07/2015, n.107

Inizialmente ci piacerebbe che la Commissione si facesse carico di modificare il titolo dell'Atto 378, sostituendo le parole "... degli studenti con disabilità" con "...degli studenti con diversa abilità".

Leggendo la delega abbiamo rilevato due tipi di criticità, una riguarda l'iter burocratico della certificazione e l'altra sulla permanenza obbligata di 10 anni dei docenti sul sostegno.

Leggendo l'articolo 5, viene stabilito che la nuova certificazione di "Valutazione Diagnostico Funzionale" va a sostituire la vecchia "Diagnosi Funzionale" e il "Profilo Dinamico Funzionale", diventando il nuovo strumento per la definizione del cosiddetto "funzionamento" dell'alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104.

La domanda sorge spontanea. come può un singolo organismo redigere le due documentazioni visto che il vecchio DF è elaborato dall'équipe medico sanitaria, mentre il PDF dal Gruppo di Lavoro Handicap Operativo della scuola? Anche sul concetto del termine Valutazione non si capisce bene se sia una valutazione del docente o da una diagnosi medica?

Al comma 3 inoltre si prevede di rendere l'INPS responsabile della compilazione delle linee guida generali e di uniformarle successivamente, su tutto il territorio nazionale, attraverso la nomina di commissioni mediche presiedute da un medico legale e da due esponenti ASL, un neuropsichiatra infantile e uno specialista pediatrico. Il rischio che si corre è quello di spostare il peso della questione più su base amministrativa che sanitaria, dovendo aspettare che la certificazione segua l'iter burocratico con tempi d'attesa non ben definiti. All'INPS spetterà poi l'onere finale di certificazione della "diversa abilità" e quindi della possibilità finale di ottenere l'eventuale sostegno scolastico. Inoltre l'articolo dice: "...nella definizione delle provvidenze, la Commissione, come integrata nelle modalità indicate, sarà maggiormente responsabilizzata nell'identificare le provvidenze sulla base della valutazione diagnostico-funzionale e non sul solo dato della "disabilità certificata". Cioè la commissione dirà se è veramente una "diversa abilità" disfunzionale o se la disfunzionalità possa essere associata a un semplice disagio. In tal caso il sostegno non sarà necessario. Il comma 5 chiarisce inoltre, sempre nell'ambito della sola quantificazione delle risorse, che la quantificazione del sostegno didattico è di stretta competenza del Gruppo Inclusione Territoriale (GIT) e in base alla nuova disciplina del decreto legislativo, NON sarà più la scuola a chiedere le ore di sostegno, ma saranno gli USR a decidere. Crediamo che questo sia un grosso errore. Un'ultima osservazione che vorremmo segnalare è che ci sembrano esautorati completamente i genitori dall'iter di certificazione di quelle che la 107 chiama "abilità residue" poiché tutto passerà all'INPS e agli USR.

Il secondo aspetto critico che vorremmo porre all'attenzione questa Commissione è la parte che prevede per i docenti di sostegno la permanenza sulla cattedra per ben 10 anni. La motivazione del decreto dice: "...per garantire una continuità didattica sull'allievo". Peccato però che nessun ordine di scuola preveda la contemporanea presenza dello stesso gruppo docenti per più di 5 anni. Soprattutto se si guarda alla carenza di organici proprio sul sostegno in tutti gli ordini di scuole,



dove non si riesce a garantire neanche la continuità didattica "annuale". Riteniamo quindi che il vincolo dei 5 anni sia più che sufficiente a garantire la "continuità" anche come garanzia del delicato lavoro espletato dai docenti interessati. Anzi ci piacerebbe che il decreto prevedesse elementi premiali per tutti coloro che garantiscono questa "continuità didattica" per scelta responsabile verso tutta la classe.

Salvo che non si voglia perseguire, attraverso il vincolo di permanenza decennale, una sorta di classe di concorso differenziata sul sostegno penalizzando in questo modo le competenze disciplinari su cui il docente ha ottenuto l'abilitazione.

Atto n. 379

"Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale"

Interpretiamo positivamente l'obiettivo di questa delega di contenere e limitare la dispersione scolastica di tanti allievi attraverso la diversificazione dei percorsi scolastici e l'aumento degli indirizzi, passati da 6 a 11, che comporterà un aumento di ore legate alle discipline professionali e delle attività di laboratorio con il conseguente utilizzo di Insegnanti Tecnico Pratici.

Tuttavia proprio questa separazione dei percorsi e il confuso rapporto fra lo Stato e le Regioni rischiano di avere conseguenze negative non previste, come il processo di descolarizzazione e l'abbassamento dei livelli d'istruzione.

Un primo rischio che vediamo all'orizzonte è quello concernente l'accorpamento delle discipline negli assi culturali che non deve far perdere la specificità curricolare e professionale dei docenti, ma soprattutto non deve contribuire a generare esuberi degli stessi.

Per non parlare delle perplessità sulle modalità di utilizzo di personale docente esterno senza una specifica garanzia degli organici del personale statale. Anche l'avvicinamento dei percorsi di Istruzione Professionale a quei modelli più tipici dell'organizzazione professionale, come l'apprendistato o l'alternanza scuola lavoro, insieme all'esistenza di percorsi paralleli per il rilascio di qualifiche e diploma. Si richiede, quindi, un'iniziale analisi dettagliata del possibile impatto che queste scelte potrebbero avere sul livello degli organici dell'Istruzione Professionale.

Un secondo aspetto che proponiamo all'attenzione della Commissione è quello di approfondire l'assenza della seconda lingua straniera dal biennio del percorso dell'istruzione e formazione professionale. Siccome condividiamo a pieno, non solo la necessità di una riforma, ma anche i principi che la ispirano, non comprendiamo tali decisioni in contrasto con le indicazioni ministeriali relative allo studio delle lingue straniere, ma anche con le linee guida che ne governano le finalità.

In primis, se è vero che tra i principi dell'art. 1 al punto 2 si dichiara che le istituzioni scolastiche professionali sono concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica,



è altrettanto vero che l'acquisizione di competenze innovative non può prescindere dalla conoscenza di almeno 2 lingue straniere per garantire ai nostri studenti la possibilità di competere

con i pari europei. Inoltre, per rafforzarne le competenze e per migliorarne le prospettive di occupazione (art.1 comma 3), non si può prescindere dalle esigenze del territorio anche in considerazione della didattica delle autonomie.

Molte sono le aziende del MADE IN ITALY che collaborano con la Germania, la Spagna e la Francia, partner economici importanti del nostro paese, i quali richiedono che la comunicazione avvenga su una piattaforma di scambi alla pari, che prevede l'uso delle lingue come il francese, il tedesco e lo spagnolo. Per non parlare delle filiere della gastronomia, della ristorazione, della moda, del turismo e della pubblicità per le quali la conoscenza delle lingue straniere è un valore aggiunto indispensabile. Premesso ciò, abbiamo rilevato che la seconda lingua è di fatto scomparsa dai quadri orari del primo biennio e non appare negli assi del linguaggio e senza dubbio non po' essere considerata, per nessun settore, una disciplina di indirizzo. Inoltre non è prevista nemmeno fra le materie in compresenza, circostanza che risponderebbe pienamente all'esigenza da voi stessa citata nell' allegato A al punto 2 lettera a, in cui si fa esplicito riferimento alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche anche mediante CLIL.

L'insegnamento della seconda lingua ricompare nel triennio di alcuni indirizzi, ancora troppo pochi per quella che è la nostra concezione di formazione completa, professionalizzante e competitiva. Vogliamo far presente che la conoscenza richiesta, in uscita, per la seconda lingua in base alle vigenti indicazioni nazionali è il livello B2 del quadro comune europeo mentre, in terza media, gli studenti dovrebbero aver acquisto il livello A1. Pertanto si farebbe un salto di ben due livelli passando dalla licenza media all'inizio del triennio, operazione didatticamente non corretta e priva di qualunque fondamento pedagogico, avendo interrotto la continuità didattica con la scuola secondaria di I grado.

Chiediamo che sia rivista tale bozza nel rispetto delle finalità e dei principi che hanno ispirato il vostro stesso schema di decreto, e che sono alla base di qualunque agenzia formativa che abbia lo scopo di far acquisire agli studenti delle competenze tali per raggiungere obiettivi volti a migliorare le condizioni economiche e sociali di un cittadino europeo, rendendolo consapevole e soprattutto partecipativo. Auspichiamo che la Commissione si renda disponibile a rivedere la bozza di decreto lasciando la seconda lingua nel biennio come naturale processo di acquisizione multilinguistica e multiculturale per raggiungere gli obiettivi fissati dal Ministero della pubblica istruzione.



Atto n. 384

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della L. 107

La delega 384 ci sembra quella che più di altre è venuta incontro alle richieste arrivate ai tavoli di discussione che hanno contribuito ad aperture e ripensamenti. Una di queste è sicuramente il mantenimento della votazione in decimi nella Scuola Secondaria di I Grado, che eviterà le valutazioni in "lettere" e in "giudizi" che avrebbero comportato ambiguità e confusione. Anche la scelta di eliminare dagli Esami di Stato della Scuola Secondaria di I Grado le prove INVALSI, come elemento di valutazione al pari delle altre prove svolte e dell'intera valutazione del triennio, la troviamo positiva, lasciando all'INVALSI la sola valenza comparativa e di monitoraggio dei vari sistemi scolastici europei e internazionali.

Restano alcune perplessità sull'obbligo del successo formativo della Scuola Primaria e alcune criticità legate all'obbligo della prova INVALSI come requisito di ammissione all'esame finale.

A questo riguardo volevamo segnalare un altro aspetto, sempre rimasto volutamente ignorato, che riguarda la rilevazione e la correzione delle prove INVALSI da parte delle scuole, ormai considerata purtroppo un'attività ordinaria che grava sul personale interno e non a carico dell'Ente formatore. Come dimenticare le logoranti discussioni e contrattazioni che ogni anno ci vedono coinvolti nel Collegio Docenti per organizzare la distribuzione e la correzione delle prove.

Per quanto riguarda la scelta operata dal decreto nell'ottica della semplificazione, riteniamo che la cancellazione della prova separata della seconda lingua comunitaria nell'esame di stato della Scuola Secondaria di I Grado risponda più a requisiti economici e di semplificazione che a requisiti didattici e formativi. Immaginiamo che lo stesso criterio sia alla base dell'abolizione del terzo scritto all'Esame di Maturità nella Secondaria di Il Grado. La valutazione avviene come in precedenza in centesimi, assegnando però venti punti per ogni singola prova d'esame e quaranta al credito scolastico. Il rischio del maggior peso attribuito ai crediti scolastici potrebbe avvantaggiare quelle scuole "poco serie" definite in alcuni casi limite diplomifici. Ci si augura quindi a tal proposito una maggiore vigilanza e controllo da parte delle istituzioni preposte.